

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 25 luglio 1992

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LAZIO

LEGGI REGIONALE gennaio 1992, n. 2.

Programma straordinario di interventi urgenti nella provincia di Roma per la tutela e lo sviluppo della media valle del Tevere.
Pag. 2

LEGGI REGIONALE 17 gennaio 1992, n. 3.

Integrazione all'articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4, concernente: «Istituzione del fondo per la liquidazione dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali».
Pag. 4

LEGGI REGIONALE 17 gennaio 1992, n. 4.

Disposizioni in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482
Pag. 4

LEGGI REGIONALE 17 gennaio 1992, n. 5.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 30 agosto 1991, n. 44, concernente: «Calendario venatorio regionale per la stagione 1991/92»
Pag. 4

LEGGI REGIONALE 21 gennaio 1992, n. 6.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1992
Pag. 5

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGI REGIONALE 17 marzo 1992, n. 10.

Aumento del finanziamento annuo a favore de l'Institut valdôtaïn de l'artisanat typique (IVAT)
Pag. 5

LEGGI REGIONALE 17 marzo 1992, n. 11.

Rifinanziamento della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3, concernente la promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani
Pag. 6

LEGGI REGIONALE 17 marzo 1992, n. 12.

Finanziamento del progetto materno-infantile di cui alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni
Pag. 6

LEGGI REGIONALE 17 marzo 1992, n. 13.

Finanziamento per la realizzazione di presidi socio-sanitari distrettuali
Pag. 7

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGI PROVINCIALE 10 febbraio 1992, n. 7.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994.
Pag. 7

LEGGI PROVINCIALE 13 febbraio 1992, n. 8.

Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale.
Pag. 8

LEGGI PROVINCIALE 14 febbraio 1992, n. 9.

Soppressione del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.
Pag. 10

LEGGI PROVINCIALE 14 febbraio 1992, n. 10.

Modifiche alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, concernente programmazione e sviluppo delle attività culturali in Trentino, alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 relativamente alle opere d'arte negli edifici pubblici nonché alla legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 sul Centro servizi culturali S. Chiara.
Pag. 11

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1992, n. 2.

Programma straordinario di interventi urgenti nella provincia di Roma per la tutela e lo sviluppo della media valle del Tevere.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Programma straordinario di interventi settoriali

1. In attesa dell'approvazione del primo programma regionale di sviluppo e del relativo quadro di riferimento territoriale previsto dalla legge regionale 11 aprile 1986, n. 17, la Regione, in conformità ai principi di cui agli articoli 44 e 45 dello Statuto, d'intesa e sentiti i comuni indicati al successivo articolo 2, predispone in via transitoria, nell'ambito delle competenze regionali in materia di tutela e di risanamento ambientale, nonché in materia di assetto e utilizzazione del territorio e sviluppo economico, il presente programma straordinario di interventi intersettoriali per la tutela e lo sviluppo della Media Valle del Tevere nel tratto interno alla provincia di Roma.

2. Il programma si attua mediante piani pluriennali o annuali d'intervento, settoriali e intersettoriali da elaborarsi e realizzarsi con le modalità indicate nei successivi articoli, in armonia con quanto previsto dagli articoli 18 e 19 della legge regionale 11 aprile 1986, n. 17.

3. I piani di intervento sono selezionati e predisposti in attuazione delle norme direttive di tutela, recupero e valorizzazione e delle azioni progettuali previste dai piani territoriali paesistici n. 4 e n. 7, adottati dalla Regione e delle previsioni dei piani territoriali di coordinamento degli stessi ambiti redatti in forma preliminare a cura della Regione.

Art. 2.

Area di intervento

1. L'area di intervento, interna ad un ambito territoriale omogeneo di rilevante interesse per il suo valore ambientale, storico e culturale, comprende, lungo la riva destra del fiume, i territori comunali di Capena, Castelnuovo di Porto, Fiano Romano, Filacciano, Nazzano, Ponzano, Riano, S. Oreste, Torrita Tiberina, assoggettati ad una normativa paesistica specifica da parte del piano territoriale paesistico n. 4 (Valle del Tevere) adottato con deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 1987, n. 2271, nonché, lungo la riva sinistra del fiume, i territori comunali di Montelibretti e Monterotondo, assoggettati anch'essi ad una normativa paesistica specifica da parte del piano territoriale paesistico n. 7 (Monterotondo-Tivoli) adottato con deliberazione della Giunta regionale 28 aprile 1987, n. 2285.

Art. 3.

Obiettivi del programma straordinario

1. Il programma previsto dal precedente articolo 1 è rivolto al perseguimento dei seguenti obiettivi prioritari nell'ambito delle previsioni dei PTP (Piani territoriali paesistici) e PTC (Piani territoriali di coordinamento):

a) il disinquinamento delle acque superficiali e il riassetto idrogeologico delle zone interessate dalla coltivazione delle cave e dalla realizzazione di importanti infrastrutture;

b) la conservazione, la valorizzazione e il recupero del patrimonio ambientale, storico, artistico ed archeologico esistente, anche in funzione della ricerca scientifica e di un territorio naturalistico-culturale;

c) lo sviluppo di attività economiche di interesse sovracomunale, nel settore agricolo, produttivo e dei servizi, compatibili con i valori peculiari della Valle.

Art. 4.

Piano organico per il recupero ambientale e per il riassetto idrogeologico

1. Per l'attuazione dell'obiettivo determinato alla lettera a) del precedente articolo 3 la Giunta regionale approva entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in raccordo con i competenti organi statali, un piano integrato, pluriennale di interventi nel quale:

a) sono individuate le opere necessarie per il recupero ambientale di aree interessate da attività estrattive dismesse e quelle necessarie per la tutela del territorio dai fenomeni di dissesto e per la ricostruzione di ambienti vegetazionali riparii o nei fronti collinari;

b) sono indicati il procedimento per la realizzazione delle opere e le relative fasi temporali, con la specifica delle strutture regionali competenti;

c) è specificato l'onere finanziario complessivo per la realizzazione delle opere ed il relativo arco di tempo entro il quale si prevede di realizzare il piano nonché i soggetti concorrenti al finanziamento delle spese;

d) sono specificati i comuni territorialmente interessati da ciascuna opera;

e) sono indicate le modalità di erogazione dei finanziamenti.

2. La progettazione e la realizzazione delle opere previste nel piano è curata dalla città metropolitana, d'intesa con la struttura regionale preposta alla programmazione, in conformità alle indicazioni previste dalla lettera b) del precedente primo comma. Per la specifica progettazione esecutiva, l'espletamento delle gare di appalto e l'esecuzione dei lavori si osservano le disposizioni richiamate nell'articolo 13 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e quelle contenute nelle leggi regionali 8 novembre 1977, n. 43 e 29 dicembre 1978, n. 79.

3. I comuni interessati dal piano specificato nel presente articolo, sono quelli riportati nel precedente articolo 2.

Art. 5.

Piano integrato per la conservazione, la valorizzazione e diffusione del patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale della Media Valle del Tevere.

1. Per l'attuazione dell'obiettivo determinato alla lettera b) del precedente articolo 3 la Giunta regionale approva, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in raccordo con i competenti organi statali, in attuazione delle previsioni dei PTP e PTC, i seguenti piani settoriali:

a) il piano degli interventi denominato «città morte» per consentire la realizzazione di itinerari escursionistici su sentieri di origine storica da recuperare per rendere fruibili le vestigia ed i siti abbandonati di epoca etrusca, romana e medioevale;

b) il piano degli interventi denominato «città vive» per consentire la valorizzazione dei centri storici attraverso l'offerta di attrezzature turistiche, ricettive e di servizi urbani, culturali, ricreativi, privilegiando il riuso di strutture edilizie esistenti;

c) il piano degli interventi denominato «tempo libero» per consentire la valorizzazione dei beni ambientali della Media Valle del Tevere attraverso l'offerta di strutture sportive, culturali e ricreative connesse con la realizzazione del parco regionale della Valle del Tevere e con l'uso agricolo del territorio.

Ciascun piano settoriale deve contenere i seguenti elementi:

l'individuazione delle opere necessarie per realizzare gli obiettivi dei piani settoriali di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente comma con il relativo importo;

b) il procedimento per la realizzazione delle opere e le relative fasi temporali;

c) l'onere finanziario complessivo per la realizzazione delle opere ed il relativo arco di tempo entro il quale si prevede di realizzare il piano, nonché i soggetti concorrenti al finanziamento delle spese;

d) l'indicazione dei comuni territorialmente interessati da ciascuna opera;

l'indicazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti.

La progettazione e la realizzazione delle opere previste nel piano integrato è curata dai comuni interessati, d'intesa con la struttura regionale preposta alla programmazione.

4. I comuni interessati dai piani settoriali sono i seguenti:

a) Filacciano, Nazzano, Ponzano, Riano, S. Oreste, Torrita Tiberina, Montelibretti, per i piani d'intervento denominati «città morte» e «città vive»;

b) Capena, Castelnuovo di Porto, Fiano, Monterotondo, per il piano d'intervento denominato «tempo libero».

Art. 6.

Piani coordinati per la realizzazione di parchi di attività economiche:

1. Per l'attuazione dell'obiettivo determinato alla lettera *a*) del precedente articolo 3 la Giunta regionale approva, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i seguenti piani specifici d'intervento in attuazione delle previsioni del PTP e PTC

a) il piano «agricoltura e ambiente» per incentivare le attività di ricerca, sperimentazione e produzione nel rispetto delle qualità ambientali, delle aree agricole interne al perimetro del parco regionale, come proposto dai PTP n. 4 e n. 7;

b) il piano «ricerca per l'ambiente» per la realizzazione di un parco di attività di ricerca per la sperimentazione di produzioni e tecnologie finalizzate alla tutela ambientale, da realizzare attraverso il riordino urbanistico, dotazione di servizi e infrastrutture ed il potenziamento delle attrezzature esistenti quali centri di ricerca CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Ponte del Grillo e della Salaria;

il piano «parchi di attività economiche intercomunali», basato sul riordino urbanistico, il recupero ambientale e la dotazione di servizi tecnologici ed alle imprese e di opere infrastrutturali e di urbanizzazione nelle tre aree esistenti individuate dal PTP e dagli studi per il PTC con destinazione per usi economici misti (produttivi, commerciali e di servizio), interessanti i comuni di Fiano, Capena, Castelnuovo di Porto, Monterotondo.

Ciascun piano specifico deve contenere i seguenti elementi:

l'individuazione delle opere necessarie per realizzare gli obiettivi dei piani settoriali di cui alle lettere *a*) *b*) e *c*) del precedente comma con il relativo importo;

b) il procedimento per la realizzazione delle opere e le relative fasi temporali;

c) l'onere finanziario complessivo per la realizzazione delle opere ed il relativo arco di tempo entro il quale si prevede di realizzare il piano, nonché i soggetti concorrenti al finanziamento delle spese;

d) l'indicazione dei comuni territorialmente interessati da ciascuna opera;

l'indicazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti.

La progettazione e la realizzazione delle opere previste nel piano integrato è curata dai comuni interessati, d'intesa con le competenti strutture regionali.

4. I comuni interessati dagli specifici piani sono i seguenti: Capena, Castelnuovo di Porto, Fiano, Monterotondo.

Art.

Modalità di predisposizione ed attuazione dei piani

1. La predisposizione dei piani di cui alla presente legge è assicurata dalla Giunta regionale che può avvalersi, mediante apposita convenzione, della collaborazione di soggetti pubblici e privati aventi particolare esperienza in materia.

2. L'assessorato regionale alla programmazione effettuerà il coordinamento delle attività regionali dirette alla predisposizione dei piani e alla verifica di attuazione dei progetti.

La predisposizione dei piani di cui alla presente legge deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri e condizioni generali:

a) deve essere data priorità alle iniziative che prevedono il recupero del patrimonio edilizio esistente, sia di quello facente parte di centri storici, sia quello relativo ad insediamenti rurali dotati d'interesse ambientale;

b) le opere strutturali devono essere previste nei limiti di un rapporto di contabilità con la salvaguardia ambientale;

c) gli eventuali soggetti privati beneficiari devono essere proprietari dell'area o dell'immobile e gestori diretti delle attività svolte;

d) il contributo in favore di eventuali soggetti privati è in conto capitale, non può superare per ogni iniziativa il 40 per cento del costo totale di investimento o, comunque, l'ammontare massimo di L. 500 milioni;

e) i benefici previsti dalla presente legge sono ammissibili con quelli analoghi previsti da leggi nazionali o regionali, purché l'importo complessivo del contributo non superi il 70 per cento della spesa riconosciuta ammissibile

4. I piani di cui ai precedenti articoli 5 e 6 debbono contenere:

a) la determinazione dei soggetti beneficiari degli interventi, delle iniziative ammesse a contributo, della misura del contributo della priorità e delle connessioni tra gli interventi;

b) l'indicazione dei procedimenti per la realizzazione dei progetti, fissando le modalità per la presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati e la relativa istruttoria per la concessione e l'erogazione dei contributi, nonché per la verifica della esecuzione delle iniziative e della rilevazione di eventuali spostamenti e previsioni;

la specificazione, nei limiti della spesa autorizzata dall'onere finanziario complessivo per la realizzazione di ciascun progetto.

La definizione dei singoli piani avverrà mediante appositi accordi di programma tra tutti i soggetti interessati secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art.

Modalità di attuazione dei progetti

1. La progettazione delle opere individuate dai singoli piani, di cui alla presente legge, è assicurata dagli enti locali interessati secondo quanto specificato nei precedenti articoli 4, 5 e 6. Fino all'entrata in funzione della città metropolitana i compiti ad essa attribuiti saranno svolti dalla provincia di Roma.

2. Le spese complessive per la progettazione non possono superare l'8 per cento dell'importo delle spese.

La progettazione è curata d'intesa con le competenti strutture regionali.

Art. 9.

Norme finanziarie

1. Per l'attuazione del programma straordinario di interventi previsto dalla presente legge e autorizzata la spesa complessiva di L. 11.000 milioni così ripartiti tra gli esercizi finanziari 1991, 1992 e 1993:

lire 1.000 milioni per l'anno	1991,
lire 5.000 milioni per	1992,
5.000 milioni per	1993.

2. La spesa complessiva di L. 11.000 milioni viene così suddivisa in relazione alle finalità previste dalla presente legge:

<i>a</i>)	lire 2.000 milioni per le finalità di cui al precedente articolo 4;
<i>b</i>)	lire 3.000 milioni per le finalità di cui al precedente articolo 5;
	lire 6.000 milioni per le finalità di cui al precedente articolo 6.

3. In relazione a quanto stabilito dal precedente secondo comma vengono istituiti nel bilancio di previsione della Regione Lazio, per l'anno finanziario 1991, i seguenti capitoli di spesa con gli stanziamenti a fianco di ciascuno indicati:

Capitolo n. 25455 denominato: «Spese per il piano organico per il recupero ambientale e per il riassetto idrogeologico»:

Lire (in milioni)		
1991	1992	1993
1.000	1.000	

Capitolo n. 25456 denominato: «Spese per il piano integrato per la conservazione, la valorizzazione e diffusione del patrimonio storico, artistico, archeologico ed ambientale della Media Valle del Tevere»:

Lire (in milioni)		
1991	1992	1993
	1.000	2.000

Capitolo n. 25457 denominato: «Spese per i piani coordinati per la realizzazione di parchi di attività economiche»:

Lire (in milioni)		
1991	1992	1993
	3.000	3.000

4. All'onere di lire 1.000 milioni previsto per l'esercizio finanziario 1991, si farà fronte mediante riduzione delle disponibilità del capitolo n. 31001 del bilancio regionale 1991. Alla copertura dell'onere previsto per gli anni 1992 e 1993 si provvederà con le leggi di bilancio dei rispettivi anni. Con le medesime leggi di bilancio è, altresì, autorizzata la rimodulazione delle annualità di spesa previste nei predetti esercizi in relazione agli effettivi tempi di erogazione della spesa stessa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 7 gennaio 1992

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 28 dicembre 1991.

92R0488

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1992, n. 3.

Integrazione all'articolo 9 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4, concernente: «Istituzione del fondo per la liquidazione dell'indennità di fine mandato dei consiglieri regionali».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1992).

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 9 della legge regionale 7 gennaio 1987, n. 4, è così riformulato:

«Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dal precedente art. 3, lettera d), si farà fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo n. 26001 del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 1986 e per gli esercizi seguenti».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 17 gennaio 1992

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 9 gennaio 1992.

92R0489

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1992, n. 4.

Disposizioni in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente: «Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private», la percentuale del 40% trova allocazione, nelle qualifiche funzionali prima, seconda e terza e la percentuale del 15% trova allocazione nella quarta qualifica funzionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 17 gennaio 1992

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 9 gennaio 1992.

92R0490

LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1992, n. 5.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 30 agosto 1991, n. 44, concernente: «Calendario venatorio regionale per la stagione 1991/92».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La lettera i) dell'art. 11 della legge regionale 30 agosto 1991, n. 44, è così modificata:

«i) usare richiami vivi accecati e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettronico od elettromagnetico, con o senza amplificazione di suono».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 17 gennaio 1992

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 9 gennaio 1992.

92R0491

LEGGE REGIONALE 21 gennaio 1992, n. 6.

Autořizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1992.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Lazio n. 4 del 10 febbraio 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge, il bilancio per l'anno finanziario 1992, e comunque non oltre il 31 marzo 1992 secondo gli stati di previsione e le eventuali note di variazione, con le disposizioni e le modalità previste nella relativa proposta di legge all'esame del Consiglio regionale.

Art. 2.

1. È autorizzato per gli enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione l'esercizio provvisorio.

2. Gli enti, aziende ed organismi per i quali l'approvazione del bilancio di previsione dell'anno finanziario 1992 è contenuta nella proposta di legge concernente il bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1992 sono autorizzati a gestire in via provvisoria il bilancio secondo le modalità previste dall'articolo 10, secondo comma, della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

3. Gli altri enti, aziende ed organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione sono autorizzati a gestire l'esercizio provvisorio nei limiti di un dodicesimo degli stanziamenti previsti nell'ultimo bilancio approvato.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 21 gennaio 1992

GIGLI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 20 gennaio 1992.

92R0492

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1992, n. 10.

Aumento del finanziamento annuo a favore de l'Institut valdôtain de l'artisanat typique (IVAT).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 13 del 24 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Importo del finanziamento

1. Il finanziamento a favore de l'Institut valdôtain de l'artisanat typique (IVAT) autorizzato con legge regionale 10 aprile 1985, n. 10, è aumentato, a decorrere dall'anno 1992, a lire 700 milioni, con imputazione della relativa maggiore spesa di lire 200 milioni al capitolo 47540 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli esercizi successivi.

2. Alla copertura del maggior onere di cui al comma uno si provvede:

a) per l'anno 1992 quanto a lire 100 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario in corso a valere sull'accantonamento di lire 1.000 milioni previsto all'allegato 8 del bilancio stesso relativo a «Sviluppo e ammodernamento del sistema economico e produttivo» (D.2.3.); su detto intervento risulta quindi disponibile la minor somma di lire 900 milioni. Per ulteriori lire 100 milioni mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato 8 del bilancio stesso (D.1.2.);

b) per gli anni 1993 e 1994 mediante utilizzo per lire 400 milioni delle risorse iscritte al capitolo 69000 del bilancio pluriennale 1992-1994.

3. Per gli anni successivi a quello in corso gli oneri necessari saranno iscritti con legge di approvazione dei relative bilanci di previsione ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente norme in materia di bilancio e di contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta.

Art. 2.

Variations di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

Cap. 69000 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti» L. 100.000.000

Cap. 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» L. 100.000.000

b) in aumento:

Cap. 47540 «Contributo a l'Institut valdôtain de l'Artisanat Typique. Legge regionale 10 aprile 1985, n. 10. Legge regionale 17 marzo 1992, n. 10» L. 200.000.000

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 marzo 1992

BONDAZ

92R0475

LEGGI REGIONALE 17 marzo 1992, n. 11.

Rifinanziamento della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3, concernente la promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. del 24 marzo 1992)

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Per l'applicazione della legge regionale gennaio 1990, n. 3, concernente la promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani, è autorizzata la spesa annua di lire 1.000 milioni.

Art.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul capitolo 58440 «Contributi a favore degli enti locali per promozioni sociali a favore dei giovani» del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 e pluriennale 1992-1994 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio stesso (cod. E.1).

A decorrere dal 1993 l'onere suddetto potrà essere rideterminato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 «Norme in materia di bilancio e contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta».

Art.

Variazioni di bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) *in diminuzione:*

Cap. 69000 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti» L. 1.000.000.000

b) *in aumento:*

Cap. 58440 «Contributi a favore degli enti locali per promozioni sociali a favore dei giovani. Legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3. Legge regionale 17 marzo 1992, n. 11» L. 1.000.000.000

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 marzo 1992

BONDAZ

92R0476

LEGGI REGIONALE 17 marzo 1992, n. 12.

Finanziamento del progetto materno-infantile di cui alla legge regionale 23 giugno 1983, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 13 del 24 marzo 1992

II CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

II PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. In attesa dell'approvazione del nuovo piano socio-sanitario, per l'attuazione delle finalità del progetto tutela materno-infantile previsto dalla legge regionale 23 giugno 1983, n. 66 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di lire 250 milioni.

Art.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sull'istituendo capitolo 61245 denominato «Spese per il progetto materno-infantile» del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.

2. Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 utilizzando la residua disponibilità sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso (cod. F.1).

A decorrere dal 1993 l'onere suddetto potrà essere determinato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 «Norme in materia di bilancio e contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta».

Art.

Variazioni bilancio

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

a) *in diminuzione*

Cap. 69000 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti» L. 250.000.000

b) *in aumento*:

Programma regionale 2.2.3.03.

Codificazione: 2.1.1.4.2.2.8.7.8.

Cap. 61245 (di nuova istituzione) «Spese per il progetto materno-infantile. Legge regionale 17 marzo 1992, n. 12. L. 250.000.000

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 marzo 1992

BONDAZ

92R0477

LEGGE REGIONALE 17 marzo 1992, n. 13.

Finanziamento per la realizzazione di presidi socio-sanitari distrettuali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Valle d'Aosta n. 13 del 24 marzo 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Valle d'Aosta, in armonia con i principi della legge 23 dicembre 1978, n. 833 «Istituzione del servizio sanitario nazionale» e con le finalità di cui alla legge regionale 11 novembre 1977, n. 65 «Interventi per la procreazione libera e responsabile, la tutela della donna, dei figli, della coppia e della famiglia», provvede direttamente, nell'ambito dell'articolazione organizzativa e funzionale del servizio socio-sanitario regionale, alla realizzazione di presidi distrettuali, di cui all'art. 10 della legge regionale 21 aprile 1981, n. 21 «Articolazione organizzativa e funzionamento del servizio socio-sanitario regionale».

2. Al fine di cui al comma uno la Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare, predisponde un piano annuale di investimenti per la realizzazione di presidi distrettuali.

3. La realizzazione del piano di investimenti comporta in particolare la diretta assunzione degli oneri per la progettazione, l'acquisto di immobili, la costruzione, compresa l'acquisizione di aree, ovvero per la ristrutturazione o l'ampliamento di beni di proprietà della Regione medesima o di altri enti locali.

4. Sono, altresì, a carico della Regione, gli oneri per l'arredamento e le attrezzature di primo impianto dei presidi.

5. Le opere realizzate rimangono o sono trasferite al patrimonio del Comune ove sono ubicate, con vincolo di destinazione all'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

Art. 2.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 1.000.000.000, graverà sul capitolo 60480 «Spese per la realizzazione di presidi socio-sanitari distrettuali» del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69020 «Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento» del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso (cod. E.2.).

3. A decorrere dal 1993 l'onere suddetto sarà determinato con legge di bilancio ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 «Norme in materia di bilancio e contabilità generale della regione autonoma Valle d'Aosta».

Art. 3.

Variazioni di bilancio

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

Parte spesa

a) *in diminuzione*

Cap. 69020 «Fondo globale per spese di investimento» L. 1.000.000.000

b) *in aumento*:

Cap. 60480 «Spese per la realizzazione di presidi socio-sanitari distrettuali. Legge regionale 21 novembre 1981, n. 21, art. 10. Legge regionale 17 marzo 1992, n. 13» L. 1.000.000.000

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell'art. 31 dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 17 marzo 1992

BONDAZ

92R0478

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 10 febbraio 1992, n. 7.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 7 dell'11 febbraio 1992)

(Omissis).

92R0461

LEGGE PROVINCIALE 13 febbraio 1992, n. 8.

Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 25 febbraio 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente

Art. 1.

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento riconosce e valorizza le attività degli enti ed organizzazioni di volontariato, di seguito denominati organizzazioni, che realizzano, mediante autonome iniziative, finalità di carattere educativo-formativo, forme di solidarietà sociale e di impegno civile per contrastare l'emarginazione, per accogliere la vita e migliorarne la qualità, per prevenire e rimuovere situazioni di bisogno.

2. La Provincia garantisce l'autonomia delle attività di volontariato, favorisce le iniziative degli enti ed organizzazioni volti al conseguimento delle finalità indicate dalle leggi e dal programma provinciale di sviluppo e promuove la loro partecipazione conseguimento di finalità sociali e civili.

3. La Provincia promuove altresì le iniziative di studio concernenti il volontariato sociale e favorisce la formazione e l'aggiornamento dei volontari.

Art.

Attività ed organizzazioni di volontariato

1. Ai fini della presente legge sono attività di volontariato quelle prestate spontaneamente, senza remunerazione anche indiretta, esclusivamente per fini di solidarietà.

2. È ammissibile il rimborso ai volontari delle spese effettivamente sostenute, entro i limiti stabiliti dalle organizzazioni di appartenenza.

3. Sono organizzazioni di volontariato gli organismi liberamente costituiti che, indipendentemente dal fatto di essere o meno dotati di personalità giuridica, conseguano in modo continuativo, tramite l'apporto lavorativo personale degli aderenti prestato a servizio della comunità, fini di solidarietà, di promozione umana e sociale, di progresso civile e culturale e le cui norme statutarie o i rispettivi ordinamenti interni prevedano espressamente l'esclusione di ogni fine di lucro, anche indiretto.

4. Le organizzazioni di cui al presente articolo si avvalgono, per l'esercizio delle proprie attività, di proprie strutture, di strutture messe a disposizione da terzi o, nelle forme previste dalla presente legge, di strutture pubbliche. Possono altresì avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente anche di soci purché l'apporto del personale volontario permanga rilevante.

Art.

Albo delle organizzazioni di volontariato

1. La Provincia istituisce l'albo delle organizzazioni di volontariato. L'albo si articola in due sezioni: sezione a) per le organizzazioni in cui l'attività dei volontari sia esclusiva o prevalente e cioè le prestazioni di lavoro autonomo o dipendente siano marginali e motivate; sezione b) per le organizzazioni in cui l'apporto dei soci volontari è rilevante ed organizzato.

2. La commissione di cui all'art. 7 fisserà i criteri per accertare l'esistenza dei requisiti e della rilevanza delle prestazioni dei volontari all'interno delle organizzazioni.

3. Le organizzazioni che intendono chiedere l'iscrizione all'albo debbono presentare apposita domanda corredata dalla seguente documentazione:

a) copia dell'atto di costituzione, il quale deve prevedere l'elettività delle cariche sociali, la democraticità della gestione dell'organizzazione, il diritto di ogni cittadino di farne parte salvo motivato diniego, la parità di accesso ai servizi erogati e alle attività

svolte, senza differenziazione tra appartenenti e non, l'esclusione dello scopo di lucro, le forme di gestione e controllo sulla contabilità e sul patrimonio e la devoluzione dei propri beni in caso di cessazione dell'attività ad organizzazioni di volontariato operanti in settore analogo o similare;

b) una dichiarazione di rispetto dei diritti, della dignità personale e delle convinzioni dei destinatari dell'attività;

c) copia dell'ordinamento interno, con l'indicazione delle persone cui è conferita la presidenza o la direzione;

d) una relazione sugli interventi già attuati ed un programma di quelli che si intendono attivare specificando, per entrambi, le metodologie di intervento e la qualificazione del personale volontario impiegato.

4. La domanda va indirizzata alla provincia. L'iscrizione è disposta con atto dell'Assessore competente per materia, sentita la commissione di cui all'art. 7.

5. L'iscrizione all'albo è condizione necessaria per poter fruire dei benefici della presente legge. La perdita dei requisiti previsti dalla presente legge comporta la cancellazione dall'albo. Essa, come pure l'eventuale rifiuto di iscrizione, è disposta con provvedimento motivato.

Art. 4.

Partecipazione

Le organizzazioni volontariato possono presentare alla commissione di cui all'art. 7 anche in occasione delle audizioni dalla stessa promosse, osservazioni e proposte riguardanti il settore in cui operano. Le stesse, in gruppo di almeno tre, possono chiedere agli organi competenti l'audizione sui piani e programmi merenti al proprio specifico campo di attività.

2. Nell'adozione di piani e programmi che interessano l'attività delle organizzazioni di volontariato è sentita la commissione di cui all'art. 7. Per programmi specifici possono essere consultate anche le organizzazioni di volontariato maggiormente rappresentative del settore.

Art.

Interventi a favore del volontariato

La Giunta provinciale può concedere contributi per il sostegno di attività di formazione e promozione del volontariato sociale sulla base di specifici progetti a:

a) organizzazioni di volontariato iscritte all'albo di cui all'art. 7 ed operanti nel territorio provinciale;

b) organismi, costituiti in prevalenza da organizzazioni di volontariato iscritte all'albo, che abbiano i requisiti previsti dalla presente legge per l'iscrizione all'albo stesso.

2. Per il conseguimento degli scopi della presente legge, laddove i piani o programmi provinciali prevedano l'apporto del volontariato alla realizzazione di interventi di competenza dei pubblici servizi, la Giunta provinciale può autorizzare la stipula di apposite convenzioni in base alle leggi di settore vigenti con le organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei mesi all'albo di cui all'art. 3. In caso di iniziative ed attività non disciplinate da specifiche norme provinciali, la Giunta provinciale può autorizzare la stipula di convenzioni ai sensi dell'art. 6 della presente legge, limitatamente alle organizzazioni iscritte alla sezione a) dell'albo da almeno sei mesi.

3. Al fine della concessione dei contributi di cui al comma 1, della stipula delle convenzioni di cui al comma 2 e della definizione degli interventi da realizzare in attuazione delle convenzioni già in atto ai sensi della presente legge, la Giunta provinciale, nell'ambito delle indicazioni del programma provinciale di sviluppo, approva entro il 31 maggio di ogni anno un piano annuale, sentito il parere della commissione provinciale per il volontariato di cui all'art. 7, indicando eventualmente anche gli ambiti di intervento ritenuti prioritari.

4. La Giunta provinciale stabilisce inoltre le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri per la determinazione della spesa massima ammissibile, per la determinazione dell'entità dei contributi, nonché per la concessione degli stessi; di rendicontazione dell'attività economica e sociale.

5. La Giunta provinciale favorisce altresì la collaborazione delle organizzazioni di volontariato in iniziative di carattere sperimentale ed innovativo.

Art. 6.

Criteri e modalità per il convenzionamento

1. La convenzione con le organizzazioni di volontariato dovrà indicare:

a) l'attività che è oggetto di essa e le modalità di svolgimento anche al fine di garantire il raccordo con i programmi e le norme di funzionamento del settore;

b) la durata del rapporto convenzionale;

c) l'entità delle prestazioni del personale volontario necessario allo svolgimento dell'attività in modo continuativo;

d) l'entità del contributo assegnato all'organizzazione dei volontari per i costi di gestione e per le eventuali prestazioni di lavoro autonomo o subordinato;

e) la messa a disposizione, anche gratuita, di eventuali strutture per lo svolgimento dell'attività convenzionata;

f) gli eventuali contributi per la ristrutturazione o l'arredamento di immobili di proprietà dell'organizzazione o in comodato alla stessa per almeno venticinque anni dalla data della convenzione, nonché per l'acquisto di strumenti ed attrezzature tecniche;

g) gli eventuali contributi per sostenere i canoni di locazione dell'immobile utilizzato per l'attività;

h) l'impegno a svolgere con continuità le prestazioni convenzionate;

i) le cause e modalità di risoluzione della convenzione e di revoca dei contributi;

l) l'obbligo alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;

m) le modalità di corresponsione dei contributi di rendicontazione;

n) l'obbligo di fornire periodicamente alla Provincia autonoma di Trento, su richiesta della stessa, dati conoscitivi inerenti l'attività svolta;

o) l'obbligo alla copertura assicurativa degli aderenti all'organizzazione che prestino attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa.

2. Qualora la convenzione abbia durata pluriennale, i contributi di cui alle lettere d, f, g, l) del comma 1 vengono rideterminati annualmente dalla Giunta provinciale sentita la commissione di cui all'art. 7 secondo le determinazioni del piano annuale di cui all'art. 5.

3. Le organizzazioni che beneficiano degli interventi di cui alla lettera f) del comma 1 sono vincolati alla desunzione d'uso degli immobili per la durata di venticinque anni, salvo deroga disposta dalla Giunta provinciale. Tale vincolo viene reso pubblico mediante annotazione sui libri fondiari su richiesta della Giunta provinciale.

Art.

Commissione provinciale per il volontariato

1. È costituita presso la Giunta provinciale commissione provinciale per il volontariato. Essa è costituita:

a) dal Presidente della Giunta provinciale o da un assessore da lui delegato, con funzioni di presidente;

b) da quattro funzionari appartenenti ai servizi provinciali competenti in materia di attività sanitarie, attività socio-assistenziali, lavoro ed attività culturali;

c) da quattro membri nominati dalla Giunta provinciale che abbiano maturato riconosciuta esperienza nell'ambito di attività di volontariato sociale. Di essi uno è designato dal Consiglio provinciale e gli altri tre sono scelti tra nove nominativi indicati, d'intesa fra di loro, dalle organizzazioni di volontariato iscritte all'albo di cui all'art. 3. Nel caso in cui le predette organizzazioni non provvedano ad indicare i nominativi entro trenta giorni dalla richiesta, la Giunta provinciale provvede alla nomina d'ufficio.

2. La commissione nomina al suo interno un vicepresidente.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della Provincia.

4. È compito della commissione di invitare di volta in volta a partecipare alle sue sedute i funzionari dei servizi provinciali interessati alle problematiche oggetto d'esame.

5. La commissione dura in carica per tutta la durata della legislatura ed ha i seguenti compiti:

a) formulare proposte concernenti le iniziative di studio, di formazione e di aggiornamento di cui all'art. 4;

b) esprimere parere sulle convenzioni di cui all'articolo 5 e sui rispettivi contenuti;

esprimere un preventivo parere sulle richieste di iscrizione all'albo delle organizzazioni di volontariato, sui piani e programmi di cui all'articolo 4, comma 2;

d) esprimere il parere sul piano annuale e su altri programmi o progetti sottoposti alla Giunta provinciale entro trenta giorni dalla richiesta;

e) fornire annualmente alla Giunta provinciale una relazione sul volontariato sociale che evidenzi anche le forme di collaborazione con l'ente pubblico;

f) promuovere audizioni delle organizzazioni di volontariato ai sensi della presente legge ed in particolare ai fini dell'assolvimento dei compiti di cui alla lettera a) del presente comma.

6. Ai componenti della commissione si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 successive modificazioni.

Art. 8.

Formazione dei

La Giunta provinciale, nell'ambito del piano pluriennale per la formazione professionale, è autorizzata a promuovere iniziative di formazione e di aggiornamento del personale volontario che opera in organismi di volontariato, anche sulla base delle proposte inoltrate dagli organismi stessi. A detti corsi possono partecipare anche i dipendenti pubblici interessati.

Art. 9.

Mappa provinciale del

1. La commissione provinciale per il volontariato fornisce annualmente alla Giunta provinciale, per le finalità di cui alla presente legge ed allo scopo di favorire il coordinamento dei servizi sul territorio, una mappa provinciale del volontariato sociale. La mappa evidenzia le forme di collaborazione con l'ente pubblico e lo stato dei suoi rapporti con le unità sanitarie locali.

Art. 10.

Immobili

Tra le priorità di intervento della Giunta provinciale sugli immobili di proprietà della Provincia e per l'erogazione di contributi per il risanamento degli immobili di proprietà dei comuni rientra anche la destinazione degli immobili in comodato per le attività di volontariato.

Art. 11.

Ambito di applicazione e di norme

La legge provinciale 10 novembre 1983, n. 38 è abrogata.

Per quanto non previsto nella presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 «Legge quadro sul volontariato».

Art. 12.

Riferimenti delle spese

Per le convenzioni con organizzazioni di volontariato operanti nei campi previsti da specifiche leggi provinciali si provvede utilizzando le relative autorizzazioni di spesa.

2. Per i fini di cui all'art. 8 si provvede utilizzando le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 32, comma 2 della legge provinciale 3 settembre 1989, n. 21.

3. Per i restanti interventi previsti dagli articoli 1, comma 3, 5 e 6, con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni spesa.

Art. 13.

Copertura degli

1. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 2.000.000, derivanti dall'applicazione dell'art. 7, comma 6, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive» nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994».

2. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 2.000.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 6, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo, delle disponibilità iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1992-1994, di cui all'art. 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.

3. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 14.

Variations di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1992, di cui all'articolo 3 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'art. 13, sono introdotte le seguenti modificazioni:

(in milioni di lire)

	Compe- tenza 1992	Cassa 1992	1993	1994
<i>In diminuzione:</i>				
Cap. 84170 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 art. 24) art. 123 - Nuova legge Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive cod. mecc. 1119021232	-2	-2	-2	-2

In aumento:

Cap. 12300 - Spese per consigli, comitati e commissioni (legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni) cod. mecc. 2114210101

+2 +2 +2 +2

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1992-1994, di cui all'art. 14 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'art. 13, le somme di cui allo stesso art. 13 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nel settore funzionale, programma ed area di attività indicati al comma 2 del medesimo art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 13 febbraio 1992

MALOSSINI

92R0461

LEGGE PROVINCIALE 14 febbraio 1992, n. 9.

Soppressione del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 25 febbraio 1992)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soppressione del consorzio

1. Il consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, di seguito denominato «consorzio», di cui al regio decreto legge 26 settembre 1935, n. 1946, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso e posto in liquidazione.

2. I beni mobili ed immobili di proprietà del consorzio sono trasferiti al patrimonio della Provincia.

Art. 2.

Liquidazione

1. La Giunta provinciale nomina il liquidatore del consorzio e determina con proprio provvedimento le procedure di liquidazione.

2. La Giunta provinciale stabilisce altresì, con propria deliberazione, l'entità del compenso spettante al commissario per la gestione straordinaria del consorzio, fino all'importo di lire 500.000 per ogni anno di commissariamento dell'ente. Tali somme possono essere pagate dal liquidatore del consorzio, ovvero incluse dallo stesso tra le passività nelle quali subentra la Provincia.

3. Al liquidatore spetta un compenso stabilito dalla Giunta provinciale, in misura forfettaria omnicomprensiva, fino all'importo di lire 500.000. Tale compenso è incluso tra le passività del consorzio nelle quali subentra la Provincia.

Art.

Disposizioni finanziarie

1. Gli appositi capitoli dell'entrata e della spesa, previsti dall'art. 15, settimo comma, della legge provinciale 10 agosto 1978, n. 30 concernente «Interventi in materia di assistenza scolastica per favorire il diritto allo studio e delega delle relative funzioni ai comprensori», sono destinati anche all'iscrizione delle attività e passività finanziarie del Consorzio soppresso con la presente legge.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con una quota delle previste entrate derivanti dalla giacenza di cassa residua al termine delle operazioni di liquidazione.

Art. 4

Variations di bilancio

1. Nello stato di previsione dell'entrata - tabella A - e nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1992, di cui agli articoli 1 e 3 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994», sono introdotte le seguenti variazioni, comportanti un incremento di lire 10.000.000 ai totali degli stati di previsione, sia in termini di competenza che di cassa:

(in milioni di lire)

	Compe- tenza 1992	Cassa 1992	1993	1994
<i>Entrate:</i>				
Cap. 37260 (con modifica di dizione) Proventi derivanti dal realizzo delle attività finanziarie dei soppressi patronati scolastici, del loro consorzio provinciale e del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica (leggi provinciali 10 agosto 1978, n. 30 art. 15, settimo comma, ed in corso di promulgazione) cod. mecc. 436	+10	+10	--	--

Spese:

Cap. 21740 (con modifica di dizione) Spese per il pagamento delle passività dei soppressi patronati scolastici, del loro consorzio provinciale e del consorzio provinciale per l'istruzione tecnica (leggi provinciali 10 agosto 1978, n. 30 - art. 15, settimo comma, ed in corso di promulgazione) cod. mecc. 1119020604

+10 +10 -- --

2. Nello stato di previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1992-1994, di cui all'art. 14 della legge provinciale richiamata al comma 1, sono apportate le variazioni in aumento di cui al medesimo comma 1.

Art.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 14 febbraio 1992

MALOSSINI

92R0463

LEGGE PROVINCIALE 14 febbraio 1992, n. 10.

Modifiche alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, concernente programmazione e sviluppo delle attività culturali in Trentino, alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 relativamente alle opere d'arte negli edifici pubblici nonché alla legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 sul Centro servizi culturali S. Chiara.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 9 del 25 febbraio 1992.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 30 LUGLIO 1987, N. 12, CONCERNENTE «PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ CULTURALI NEL TRENINO».

Art. 1.

Integrazione all'art. 3 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12.

1. Al comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 è aggiunta la seguente nuova lettera:

«g. coadiuva, mediante apposite convenzioni, l'Università degli studi di Trento nello sviluppo della propria biblioteca e per il suo coordinamento con il sistema bibliotecario trentino attraverso appositi progetti di promozione e di investimento.».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 3 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 è inserito il seguente comma 1-bis:

«1-bis. La Giunta provinciale è autorizzata, nell'ambito delle iniziative previste dal piano di cui all'articolo 4, a realizzare, direttamente o mediante convenzione, iniziative per agevolare l'accesso alla cultura dell'immagine da parte di persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 15 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12.

1. L'art. 15 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 15.

Requisiti delle biblioteche e delle istituzioni museali

1. Le biblioteche di cui all'art. 22 che intendono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge devono:

a) assicurare il rispetto dei requisiti minimi in ordine alle strutture, alla dotazione e all'incremento del patrimonio librario e documentario nonché ai servizi di cui alla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'art. 23, comma 5;

b) assicurare la fruizione da parte di tutti i cittadini di un servizio continuativo;

c) essere dotate di personale professionalmente qualificato;

d) disciplinare la propria attività con apposito regolamento che dovrà essere adeguato alle direttive impartite dalla Giunta provinciale sentito il parere del comitato di cui all'art. 5;

e) concorrere alla formazione del sistema bibliotecario trentino e delle sue articolazioni anche secondo le modalità previste dagli articoli 23 e 24;

f) fornire alla Provincia le informazioni richieste in ordine alle attività attuate;

assicurare la disponibilità del proprio personale a partecipare alle iniziative di formazione predisposte dalla Provincia.

2. Le istituzioni museali che intendono beneficiare dei contributi di cui alla presente legge devono assicurare il rispetto dei requisiti di cui alle lettere b, d, f e g del comma 1.

La gestione culturale delle biblioteche e delle istituzioni museali di cui ai commi 1 e 2 è affidata rispettivamente al consiglio di biblioteca e al consiglio di museo nominati dai comuni o da loro forme associative o dall'ente proprietario della biblioteca o del museo; di tali consigli fanno parte i rispettivi responsabili tecnici.

Art.

Sostituzione dell'art. 12 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12.

1. L'art. 23 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 è sostituito dal seguente:

Art.

Sistema bibliotecario

1. La Giunta provinciale promuove la cooperazione bibliotecaria come metodo e come strumento per la realizzazione del sistema bibliotecario trentino ed esercita funzioni di coordinamento nella materia al fine di offrire il servizio bibliotecario all'intera comunità provinciale.

2. Il sistema bibliotecario trentino, che può articolarsi in sistemi locali, è formato dalle biblioteche di pubblica lettura, dalle biblioteche speciali, di conservazione e scolastiche, gestite da soggetti pubblici e privati che intendono cooperare per garantire la conoscenza e la più ampia circolazione delle informazioni bibliografiche nonché il potenziamento delle possibilità di accesso ai documenti.

In particolare il sistema si propone seguenti obiettivi:

a) l'integrazione e la razionalizzazione delle risorse bibliografiche documentarie, al fine di garantire sul territorio provinciale la conservazione e la più diffusa fruizione sia dell'intera produzione editoriale relativa al Trentino e la produzione tipografica ed editoriale trentina, sia della produzione editoriale nazionale ed estera più rappresentativa.

b) la predisposizione di servizi di documentazione, anche attraverso l'impiego delle moderne tecnologie.

la qualificazione e la razionalizzazione delle procedure delle singole biblioteche al fine di garantire l'integrazione dei servizi bibliotecari;

d) l'organizzazione dei servizi interbibliotecari.

la programmazione e la gestione di servizi centralizzati di informazione bibliografica.

f) il collegamento con reti bibliografiche — banche dati che possano contribuire utilmente ad ampliare gli ambiti territoriali dell'intercambio di informazioni e documenti.

g) la collaborazione con altri servizi sociali e culturali, con particolare riguardo alle biblioteche scolastiche per la promozione della lettura;

h) il coordinamento di attività culturali e promozionali che siano conformi alla natura e agli scopi dei servizi bibliotecari, con particolare riguardo a iniziative intese a favorire la valorizzazione del patrimonio librario, la diffusione della lettura, l'informazione e l'aggiornamento dei cittadini, la migliore conoscenza dei diversi aspetti e processi della comunicazione.

4. Le biblioteche che aderiscono al sistema devono, in ragione della propria tipologia e sulla base delle indicazioni fornite dal servizio provinciale competente in materia di attività culturali:

a) promuovere il coordinamento degli acquisti di materiali bibliografici ed audiovisivi nonché delle attività culturali;

b) assicurare lo scambio delle relative informazioni anche attraverso il collegamento del catalogo bibliografico trentino di cui alla legge provinciale 18 agosto 1981, n. 16;

c) garantire il prestito interbibliotecario del patrimonio bibliografico ed audiovisivo posseduto;

d) promuovere la conservazione differenziata anche mediante lo scarto dei documenti;

e) assicurare la disponibilità a svolgere specifici servizi destinati all'intero sistema o alle sue articolazioni.

Al fine dell'attuazione del sistema, la Giunta provinciale individua con propria deliberazione:

a) le caratteristiche essenziali delle funzioni, i requisiti minimi circa le strutture, le dotazioni e l'incremento del patrimonio librario e documentario, il personale e i servizi delle biblioteche che concorrono a formare il sistema;

b) i tempi per l'acquisizione dei requisiti minimi di cui alla lettera a), ove mancanti, nonché la classificazione tipologica delle biblioteche, curandone e aggiornandone l'elenco;

c) i criteri per la costituzione dei sistemi bibliotecari locali di cui al successivo art. 24, con particolare riferimento all'ambito territoriale di operatività.

6. La Giunta provinciale è autorizzata a stipulare convenzioni con enti proprietari di biblioteca e con i centri di coordinamento di cui all'art. 24 per l'attuazione di specifici servizi destinati al sistema o alle sue articolazioni, assumendo a proprio carico i relativi oneri; è autorizzata altresì ad attuare interventi diretti straordinari per adeguare le biblioteche ai requisiti di cui alla lettera a) del comma 5, nonché ad attuare direttamente servizi e iniziative finalizzati all'integrazione del sistema.

7. Allo scopo di favorire il perseguimento degli obiettivi del sistema, l'assessore provinciale competente in materia di attività culturali convoca almeno una volta all'anno la conferenza dei responsabili delle biblioteche di rilevanza provinciale, e dei coordinatori dei sistemi locali, sulla base dell'elenco previsto dal comma 5, lettera b), con il compito di formulare, anche attraverso specifici gruppi di studio, proposte di razionalizzazione dei loro servizi da sottoporre ai rispettivi organi amministrativi e al servizio provinciale competente, con particolare riferimento agli ambiti di attività delle biblioteche, al coordinamento degli indirizzi di incremento delle raccolte, ai problemi derivanti dalla catalogazione, dalla conservazione differenziata e dallo scarto.

8. Le funzioni necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi precedenti sono svolte dal servizio attività culturali.

9. Per lo svolgimento delle attività culturali di cui al presente titolo la Giunta provinciale può individuare nell'ambito del servizio attività culturali un ufficio, denominato ufficio per il sistema bibliotecario trentino, in aggiunta al numero massimo stabilito dall'art. 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12.

10. Nella prima applicazione delle disposizioni di cui all'art. 24, e fino all'istituzione dei sistemi bibliotecari locali di valle o di area omogenea, in luogo dei coordinatori, alla conferenza di cui al comma 7, partecipa un bibliotecario per ogni area omogenea individuata con deliberazione della Giunta provinciale, designato dai responsabili delle biblioteche operanti nella predetta area omogenea.

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 24 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12

1. L'art. 24 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 24.

Sistema bibliotecario locale

1. Al fine di garantire una migliore utilizzazione delle risorse e l'interscambio di informazioni, di documenti e di attività culturali, i comuni deliberano l'adesione delle loro biblioteche a sistemi locali di valle o di area omogenea quali articolazioni del sistema bibliotecario trentino in modo da favorire il coordinamento e la collaborazione fra le biblioteche aderenti, regolando i relativi rapporti anche mediante convenzione.

2. Sono equiparati a sistemi locali di valle o area omogenea i sistemi bibliotecari urbani dei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. L'istituzione del sistema bibliotecario urbano non preclude al comune interessato l'adesione ad un sistema bibliotecario intercomunale.

3. Per ogni sistema bibliotecario locale i comuni interessati individuano l'ambito territoriale, il centro di coordinamento del sistema o la biblioteca a ciò deputata, nel rispetto dei criteri di cui alla deliberazione della Giunta provinciale prevista dall'articolo 23, comma 5, lettera c). Detto centro di coordinamento o biblioteca realizza, coordina e cura i servizi concordati con le biblioteche collegate tenendo conto degli obiettivi del sistema bibliotecario trentino.

4. Al sistema bibliotecario locale possono aderire anche le biblioteche appartenenti ad altri enti o istituzioni pubbliche e private della stessa zona.

5. Al coordinamento delle attività del sistema bibliotecario locale provvede una commissione tecnica composta dal coordinatore del sistema e dai bibliotecari responsabili delle biblioteche aderenti.

6. Nell'ambito delle valli o zone geografiche omogenee il piano provinciale di promozione della cultura di cui all'art. 4 individua, sentiti i comuni interessati, la biblioteca da dotare in modo da corrispondere alle esigenze della popolazione dell'intera valle o area omogenea».

Art. 5.

Modifica all'art. 25 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12

1. Il comma 1 dell'art. 25 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 è sostituito dal seguente:

«1. I comuni e le loro forme associative che intendono realizzare un servizio di pubblica lettura, vi provvedono mediante l'istituzione di una biblioteca pubblica, di un punto di prestito o di un punto di lettura aderenti ad una biblioteca pubblica».

2. Il comma 3 dell'art. 25 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 è sostituito dal seguente:

«3. Il servizio delle biblioteche è diretto da personale tecnico ad esse specificamente addetto ed in possesso almeno del diploma di scuola media superiore; è richiesto comunque il diploma di laurea per il coordinatore del sistema locale e per il direttore della biblioteca dotata di un patrimonio librario di particolare rilievo, riconosciuto tale dal comitato provinciale per la promozione culturale di cui all'art. 5.».

3. Dopo il comma 3 dell'art. 25 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 è inserito il seguente comma 3-bis:

«3-bis. Nella prima applicazione della disposizione di cui al comma 3 le funzioni possono essere affidate ai responsabili di biblioteca in servizio al 1° luglio 1991 anche prescindendo dal possesso del titolo di studio previsto al medesimo comma 3.».

Art. 6.

Integrazione alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12

1. Dopo l'art. 29 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 è inserito il seguente titolo IV-bis:

«Titolo IV-bis. Disciplina delle autorizzazioni delle attività cinematografiche e teatrali».

Art. 7.

Integrazione alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12

1. Dopo l'art. 29 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 e dopo il Titolo IV-bis, è inserito il seguente art. 29-bis:

«Art. 29-bis

Finalità

1. Al fine di coordinare la diffusione della cultura cinematografica ed audiovisiva, nonché le attività teatrali, la provincia autonoma di Trento disciplina con il presente titolo l'esercizio delle attribuzioni conferite dall'art. 2, comma 2, numeri 1, 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526.».

Art. 8.

Integrazione alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12

1. Dopo l'art. 29-bis della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 è inserito il seguente articolo 29-ter:

«Art. 29-ter

Nulla osta per la costruzione di teatri o l'adattamento di immobili a sale per spettacoli teatrali

1. Il rilascio della concessione per la costruzione di teatri è subordinato al nulla osta della Giunta provinciale.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 è richiesto anche per la destinazione di sale cinematografiche a teatri, per l'adattamento di immobili a sale per spettacoli teatrali e per qualsiasi lavoro relativo alla costruzione, modificazione o trasformazione di locali destinati o da destinarsi a teatri, anche solo con riferimento all'aumento del numero dei posti.

3. Il nulla osta è rilasciato sentito il comitato provinciale per la promozione culturale di cui all'articolo 5 della presente legge, tenuto conto del numero e della capacità delle sale teatrali esistenti nel comune, dei requisiti turistici della località e della programmazione culturale della Provincia. Deve essere altresì sentita la commissione tecnica provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

4. Il rilascio del nulla osta è condizione per la concessione dei contributi previsti da leggi provinciali.

5. Non sono soggette a nulla osta le arene teatrali, anche se dotate di copertura provvisoria, appositamente realizzate e destinate ad essere rimosse al termine della manifestazione, operanti esclusivamente dal 15 giugno al 15 settembre.».

Art. 9.

Integrazione alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12

1. Dopo l'art. 29-ter della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 è inserito il seguente articolo 29-quater:

«Art. 29-quater

Autorizzazione alla costruzione, trasformazione e adattamento di sale cinematografiche

1. La costruzione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale e arene per spettacoli cinematografici, nonché l'ampliamento di sale o arene cinematografiche già in attività sono soggetti ad autorizzazione della Giunta provinciale. È necessaria l'autorizzazione anche per adibire un teatro a sala per proiezioni cinematografiche.

2. I criteri per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 1 sono determinati ogni due anni dalla Giunta provinciale, con propria deliberazione sulla base dell'incremento della frequenza degli spettatori e delle giornate di attività verificatisi in ciascun comune o frazione o località, nelle sale cinematografiche funzionanti da almeno un biennio, sentito il comitato provinciale per la promozione culturale di cui all'art. 5 della presente legge, integrato a tal fine da due rappresentanti designati dalle associazioni più rappresentative sul piano provinciale degli esercenti sale cinematografiche rispettivamente commerciali e parrocchiali.

3. L'autorizzazione è rilasciata sentita la commissione tecnica provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 141 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

4. Possono consentirsi deroghe ai criteri di cui al comma 2 per soddisfare le esigenze cinematografiche di zone periferiche e di quartieri, coordinati o realizzati in base alla legge provinciale 30 dicembre 1972, n. 31, per migliorare la capacità ricettiva degli esercizi cinematografici e per consentire la apertura di nuove sale nei comuni, nelle frazioni e nelle località che ne fossero sprovvisti o in cui esistano peculiari esigenze di interesse turistico.

5. Non sono soggette ad autorizzazione le arene cinematografiche, anche se dotate di copertura provvisoria, appositamente realizzate e destinate ad essere rimosse al termine della manifestazione, operanti dal 1° luglio al 31 agosto, in località sprovviste di sale cinematografiche ovvero in relazione ad esigenze turistiche stagionali.

6. In deroga ai criteri di cui al comma 2, l'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa per sale gestite da enti pubblici per permettere la realizzazione di festival e di manifestazioni a carattere nazionale o internazionale; la medesima deroga è estesa ad iniziative di carattere didattico o educativo con la collaborazione di scuole di ogni ordine e grado, di associazioni culturali o di altri enti pubblici, fatta salva la proiezione di film per i quali non siano decorsi diciotto mesi dalla loro prima uscita in sala.

7. Può inoltre consentirsi l'apertura di sale cinematografiche, di capienza non superiore a 400 posti, che siano esclusivamente riservate alla proiezione di film prodotti per i ragazzi, di programmi composti da soli cortometraggi premiati, di film scientifici e didattici. Tali sale possono essere destinate anche a manifestazioni organizzate dai circoli di cultura cinematografica riconosciuti ai sensi dell'art. 29-quinquies.

8. Può essere appositamente e temporaneamente autorizzata l'apertura di sale o arene cinematografiche, in deroga ai criteri previsti dal comma 2, per l'esercizio di cinema ambulanti, qualora l'attività sia realizzata con la collaborazione degli esercenti di sale cinematografiche commerciali oppure qualora si svolga in località sprovviste di sale cinematografiche.».

Art. 10.

Integrazione alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12

1. Dopo l'art. 29 quater della legge provinciale 30 luglio 1987 n. 12 è inserito il seguente articolo 29-quinquies:

«Art. 29-quinquies

Riconoscimento di circoli di cultura cinematografica

1. La Giunta provinciale può, su istanza degli interessati, riconoscere i circoli di cultura cinematografica che esplicano la propria attività esclusivamente nell'ambito del territorio provinciale.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1 i circoli di cultura cinematografica devono costituirsi in associazioni e dotarsi di uno statuto, redatto in forma di atto pubblico, da cui risulta:

a) la finalità di attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, nonché pubblicazioni o manifestazioni similari non aventi fini di lucro;

b) la riserva delle proiezioni ai soci muniti di tessera annuale vidimata dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);

c) il requisito del compimento del sedicesimo anno di età per i

d) la limitazione della propria attività esclusivamente nell'ambito del territorio provinciale.

3. I circoli di cultura cinematografica provinciali riconosciuti possono aderire alle associazioni nazionali riconosciute ai sensi dell'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.».

Art. 11.

Integrazione alla legge provinciale 30 luglio 1987 n. 12

1. Dopo l'art. 29-quinquies della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 è inserito il seguente art. 29-sevies.

«Art. 29-sevies

Sanzioni amministrative

1. Sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque violi le disposizioni riguardanti il nulla osta di cui all'art. 29-ter, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 900.000;

b) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'autorizzazione di cui all'art. 29-quater, è sottoposto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 300.000 a lire 900.000.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'art. 18 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta al dirigente del servizio competente in materia di attività culturali.

4. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

5. L'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale non esclude l'applicazione per gli stessi fatti delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo.».

Art. 12.

Integrazione alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12

1. Dopo l'art. 29-sevies della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 è inserito il seguente articolo 29-septies:

«Art. 29-septies

Cessazione di applicazione

1. All'entrata in vigore del presente titolo cessa l'applicazione dell'art. 31 della legge 4 novembre 1965, n. 1213. Cessa altresì l'applicazione del regio decreto legge 10 settembre 1936, n. 1946, convertito con la legge 18 gennaio 1937, n. 193.».

Art. 13.

*Modifica all'art. 30
della legge provinciale 30 luglio 1987 n. 12*

1. La lettera *b* del comma 1 dell'art. 30 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 è abrogata.
2. Il comma 2 dell'art. 30 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 è abrogato.

Capo II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 3 GENNAIO 1983, N. 2,
CONCERNENTE «NORME PER L'ESECUZIONI DI LAVORI PUBBLICI DI
INTERESSE PROVINCIALE».

Art. 14.

*Sostituzione dell'art. 20
della legge provinciale 3 gennaio 1983.*

1. L'art. 20 della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 20.
Opere d'arte

1. La provincia, qualora provveda alla realizzazione di nuovi edifici pubblici, destina al loro abbellimento, mediante opere d'arte contemporanea, una quota non inferiore al 3 per cento dei primi due miliardi di lire e dell'1 per cento dell'importo residuo della spesa totale prevista nel progetto.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli edifici realizzati da altri enti pubblici con contributi provinciali.

Le medesime disposizioni si applicano inoltre per l'abbellimento, mediante opere d'arte anche non contemporanea, di edifici oggetto di ristrutturazione comportanti una spesa superiore ai 2 miliardi di lire.

4. Sono escluse dall'obbligo di cui al comma 1 le costruzioni e le ristrutturazioni di edifici destinati ad uso industriale o abitativo.

L'opera d'arte da realizzare o da acquistare è scelta da una commissione, nominata dall'ente che provvede alla realizzazione dei lavori e formata da due rappresentanti dello stesso, dal progettista dell'opera edile e da due esperti designati dalla commissione beni culturali di cui all'art. 2 della legge provinciale 27 dicembre 1975, n. 55.

6. L'impegno di somme da parte della Provincia per la realizzazione degli edifici di cui al comma 1 è subordinato alla determinazione della quota destinata al loro abbellimento mediante opere d'arte.

7. La Giunta provinciale emana, entro sessanta giorni, un regolamento per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

Capo III

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE PROVINCIALE 18 NOVEMBRE 1988, N.
CONCERNENTE «ISTITUZIONE DEL CENTRO SERVIZI CULTURALI
S. CHIARA».

Art. 15.

*Modifica all'art. 8
della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37*

1. Il comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 è sostituito dal seguente:

«2. Al finanziamento del Centro si provvede con le entrate derivanti dalle attività e dai servizi resi, dai finanziamenti delle attività, manifestazioni ed iniziative di cui il Centro sia incaricato e dal concorso agli oneri per la gestione, per progetti culturali, programmi di investimento della Provincia e degli enti proprietari delle strutture nonché da tutte le eventuali entrate e contributi a qualsiasi titolo afflitti al bilancio dell'ente.

Art. 16.

*Integrazione all'art. 11
votata 18 novembre 1988*

1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37 è inserito il seguente comma:

«1-bis Per i fini di cui all'art. 8, comma 2, quale concorso ai progetti culturali e ai programmi di investimento da parte della Provincia si provvederà alle eventuali autorizzazioni di spesa con successive leggi provinciali.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 17

Autorizzazioni di spesa

1. Per i fini di cui alla lettera *g* dell'art. 3, comma 1 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, introdotta con l'art. 1, comma 1 della presente legge, con successiva legge provinciale si provvederà alle relative autorizzazioni di spesa.

2. Per i fini di cui al comma 1-bis dell'art. 3 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, introdotto con l'art. 1, comma 2 della presente legge, si utilizza una quota degli stanziamenti autorizzati per spese dirette della Provincia per iniziative ed attività culturali, di cui all'art. 2 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, all'art. 1 della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4 e all'art. 3, comma 1, della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8.

Per i fini di cui all'art. 23, comma 6 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, come sostituito con l'art. 3 della presente legge, si utilizza una quota degli stanziamenti autorizzati per spese dirette della Provincia per iniziative ed attività relative alle biblioteche ed ai musei, di cui alle disposizioni richiamate al comma 2 del presente articolo. 4. Per i fini di cui al comma 2 del presente articolo è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992. Per gli esercizi successivi si applicano le disposizioni degli articoli richiamati al medesimo comma 2.

Per i fini di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 37, come sostituito con l'art. 15 della presente legge, relativamente ai progetti culturali ed ai programmi di investimento, è autorizzata la spesa di lire 300.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1992.

Art. 18.

Copertura degli

1. Alla copertura dell'onere di lire 100.000.000, derivante dall'applicazione dell'art. 17, comma 4, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Interventi nel settore della promozione culturale» nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994».

2. Alla copertura dell'onere di lire 300.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 17, comma 5, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Interventi per le attività culturali» nell'allegato n. 5 di cui all'art. 9 della legge provinciale richiamata al comma 1.

Alla copertura dei maggiori oneri, valutato nell'importo di lire 2.000.000, derivanti dall'applicazione degli articoli 23, comma 7 e 29-*quater*, comma 2 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, come rispettivamente sostituito con l'art. 5 e aggiunto con l'art. 9 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Costruzione di nuovi comitati e commissioni consultive» nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della provinciale richiamata al comma 1.

4. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 10.000.000, derivanti dall'applicazione dell'art. 23, comma 9 della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, come sostituito con l'articolo 3 della presente legge, a carico dell'esercizio finanziario 1992, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Miglioramenti economici al personale della Provincia» nell'allegato n. 4 di cui all'art. 9 della legge provinciale richiamata al comma 1.

5. Al maggiore onere, valutato nell'importo di lire 100.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 17, comma 4, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo delle disponibilità per spese correnti, di pari importo, iscritte nel settore funzionale «Attività culturali e sportive», programma «Cultura», area di intervento «Promozione culturale» del bilancio pluriennale 1992-1994 di cui all'art. 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.

6. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 3.000.000, derivanti dall'applicazione degli articoli richiamati al comma 3, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota di pari importo delle disponibilità iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1992-1994, di cui all'art. 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.

7. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 15.000.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo richiamato al comma 4, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità per spese correnti, iscritte nel settore funzionale «Oneri non ripartibili», programma «Spese diverse», area di attività «spese diverse» del bilancio pluriennale 1992-1994, di cui all'art. 14 della legge provinciale richiamata al comma 1.

8. Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 19.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1992, di cui all'articolo 3 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'art. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

(in milioni di lire)

	Compe- tenza 1992	Cassa 1992	1993	1994
<i>In diminuzione:</i>				
Cap. 84170 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese correnti (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 - art. 24)				
- Art. 122 Nuova legge Miglioramenti economici al personale della provincia				
cod. mecc. 1119021232	-10	10	15	-15
- Art. 123 Nuova legge Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive				
cod. mecc. 1119021232	2	-2	3	3
- Art. 220 Nuova legge Interventi nel settore della promozione culturale				
cod. mecc. 1119021232	100	-100	-100	-100
Cap. 84180 - Fondo destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso - Spese in conto capitale (legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 - art. 24)				
- Art. 226 - Nuova legge - Interventi per le attività culturali				
cod. mecc. 1128031232	300	-300	--	--
Totale variazioni in diminuzione	-412	-412	-118	-118

In aumento:

Cap. 12200 Spese per il personale addetto a servizi per i quali non sono istituiti specifici capitoli

cod. mecc. 1112110101 +10 +10 +15 +15

Cap. 12300 - Spese per consigli, comitati e commissioni (legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4 e successive modificazioni)

cod. mecc. 2114210101 +2 +2 +3 +3

Cap. 22114 - Spese dirette della provincia per iniziative ed attività culturali (leggi provinciali 30 luglio 1987, n. 12 - articolo 2, 12 marzo 1990, n. 8 - articolo 3 e 3 luglio 1990, n. 20 - titolo II, capo IV)

cod. mecc. 1114120606 +100 +100 +100 +100

Di nuova destinazione:

Cap. 22326 (tit. 02 - sez. 06 cat. 12) - Concorso agli oneri per progetti culturali e programmi di investimento del Centro servizi culturali S. Chiara (leggi provinciali 18 novembre 1988, n. 37 - articolo 8, comma 2, e in corso di promulgazione)

cod. mecc. 1123830606 +300 +300 -- --

Totale variazioni in diminuzione +412 +412 +118 +118

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1992-1994, di cui all'art. 14 della legge provinciale richiamata al comma 1 dell'art. 18, le somme di cui allo stesso art. 18 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» nei settori funzionali, programmi ed aree di intervento e di attività indicati ai commi 5, 6 e 7 del medesimo art. 18 ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» in quelli dove sono classificati i capitoli con le variazioni in aumento e di nuova istituzione di cui al comma 1 del presente articolo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 14 febbraio 1992

MALOSSINI

92R0464

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - **BOLOGNA**, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - **FIRENZE**, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - **GENOVA**, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - **MILANO**, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - **NAPOLI**, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - **PALERMO**, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - **ROMA**, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - **TORINO**, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari annuale L. 330.000 semestrale L. 180.000</p> <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale. annuale L. 60.000 semestrale L. 42.000</p> <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee. annuale L. 185.000 semestrale L. 100.000</p>	<p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali annuale L. 60.000 - semestrale L. 42.000</p> <p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni. - annuale L. 185.000 - semestrale L. 100.000</p> <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali: - annuale L. 635.000 - semestrale L. 350.000</p>
---	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Contorsi ed es.	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati per l'estero nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Piazza G. Verdi, 10 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 3 0 0 2 9 0 9 2 *

L. 1.200